

**CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO**  
**CARCO NOVOTEMA PRECISION RUBBER PRODUCTS S.p.A.**  
**Rev. Gennaio 2026**

**1. PRINCIPI GENERALI**

1.1 Le seguenti condizioni generali di acquisto (di seguito CGA) disciplinano in via esclusiva gli ordini emessi o i contratti di acquisto stipulati, da CARCO NOVOTEMA PRECISION RUBBER PRODUCTS S.p.A., o, in breve, CARCO NOVOTEMA PRP S.p.A. – B.U. CARCOPRP (di seguito "CARCO NOVOTEMA PRP – B.U. CARCOPRP" o l'"Acquirente"). L'Acquirente ed il Fornitore potranno stabilire con l'ordine e la successiva conferma d'ordine condizioni di acquisto particolari, in deroga alle CGA, che, in caso di accettazione, prevarranno sulle CGA. Nel caso in cui le CGA siano in contrasto od incompatibili con le condizioni generali di vendita del Fornitore, prevalgono le condizioni stabilite nell'ordine accettato o nell'ordine eseguito.

**2. CONTENUTO DEL CONTRATTO E FORME DI ACCETTAZIONE**

- 2.1 Ai fini delle presenti condizioni generali di acquisto, per "Contratto" si intende:
- I) qualsiasi condizione speciale scritta o menzionata direttamente intestata d'ordine
  - II) le presenti condizioni generali d'acquisto, che si intendono parte integrante di ogni ordine di CARCO NOVOTEMA PRP – B.U. CARCOPRP
  - III) il codice etico e di privacy annessi alle presenti condizioni, e/o comunque reperibili sul sito internet di CARCO NOVOTEMA PRP – B.U. CARCOPRP ([www.carcopr.com](http://www.carcopr.com)).
- 2.2 Ogni singola fornitura in base ad ordine specifico costituirà, insieme alle presenti condizioni, un autonomo Contratto. In assenza di un'espressa accettazione scritta dell'ordine da parte del Fornitore, l'avvio della progettazione, la produzione, la consegna, la fatturazione o la fornitura dei beni o servizi oggetto dell'ordine equivarrà ad accettazione dell'ordine, nonché delle presenti condizioni generali d'acquisto da parte del Fornitore.

**3. CONTROLLO E COLLAUDO**

3.1 Il Fornitore garantisce l'affidabilità e l'idoneità dei Prodotti all'impiego previsto nonché la conformità alle prescrizioni richieste dall'Acquirente nel contratto. E' comunque riconosciuto il diritto dell'Acquirente (o di altra parte nominata dall'Acquirente) di ispezionare e controllare i prodotti durante il loro processo di produzione, lavorazione e stoccaggio durante il normale orario di lavoro, disponendo da parte del Fornitore di tutte le attrezzature ragionevolmente necessarie ai fini di tali controlli e test. Qualora, a seguito dell'ispezione o del controllo, l'Acquirente ritenga che le merci non presentino le caratteristiche previste dal Contratto e ne informi il Fornitore entro 7 giorni dall'ispezione o dal controllo, il Fornitore è tenuto a intraprendere tutte le misure necessarie a garantire la conformità di tali merci al Contratto.

3.2 Le ispezioni e i controlli di cui al presente articolo 3 non esonerano il Fornitore dalle sue responsabilità ai sensi del Contratto né costituiscono in alcun modo accettazione, da parte dell'Acquirente, dei beni dei servizi oggetto di ispezione o controllo.

3.3 Qualora il Contratto preveda lo svolgimento di test sui beni o servizi successivamente alla loro consegna o fornitura all'Acquirente, tale consegna o fornitura non potrà considerarsi compiuta fino a quando (i) tali test non abbiano avuto un esito che soddisfi l'Acquirente, e (ii) l'Acquirente non abbia confermato per iscritto al Fornitore l'esito positivo dei test.

3.4 Anche laddove il Contratto non preveda l'esecuzione di test, le merci e i servizi non si considerano accettati finché l'Acquirente non abbia avuto, dopo la consegna delle merci o la prestazione dei servizi, tempo ragionevolmente sufficiente per visionare i beni o verificare il servizio.

3.5 Il Fornitore deve rispettare le normative vigenti in particolare quelle relative alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro e tutela dell'ambiente, nonché rispettare le linee guida del codice Etico che l'Acquirente mette a disposizione del Fornitore e che è in ogni caso

sempre disponibile sul sito della Società ([www.carcopr.com](http://www.carcopr.com)).

**4. TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ E OBBLIGHI DI CUSTODIA**

4.1 La proprietà sui beni è trasferita all'Acquirente al momento della loro consegna o, se precedente, al pagamento al Fornitore di non meno del 51% del prezzo pattuito per tali beni. Sono fatte salve diverse condizioni stabilite nell'ordine di acquisto.

4.2 I beni appartenenti all'Acquirente o forniti dal medesimo, che siano depositati in custodia presso il Fornitore per qualsiasi scopo, devono essere contrassegnati in modo chiaro, registrati dal Fornitore come di proprietà dell'Acquirente e custoditi dal Fornitore, che ne rimane responsabile fino alla consegna in qualità di depositario.

**5. MATERIE PRIME – SEMILAVORATI – PRODOTTI FINITI (di seguito i "Prodotti")**

5.1 Il Fornitore deve consegnare all'Acquirente la documentazione attestante la qualità e le caratteristiche dei Prodotti.

**6. DATA DI CONSEGNA E RITARDO O POSTICIPO DELLA CONSEGNÀ DELLA FORNITURA**

6.1 La data di consegna dei beni, di completamento dei lavori, di fornitura dei servizi o, nel caso in cui un servizio venga prestato ad intervalli regolari, il periodo di fornitura di tale servizio, devono essere specificati nell'ordine emesso dall'Acquirente o concordati altrimenti per iscritto ed il Fornitore si impegna a rispettare tale data. Previa richiesta dell'Acquirente, il Fornitore deve comunicare i programmi di produzione, di consegna e/o di fornitura. Le consegne vengono concordate in corrispondenza degli INCOTERMS nell'ultima versione vigente.

6.2 Il Fornitore deve comunicare all'Acquirente qualsiasi fornitura che possa subire ritardi sulla data di consegna dei beni o di prestazione del servizio così come deve informare tempestivamente di ogni evento che possa mettere a rischio il rispetto dei termini di consegna. In caso di ritardo di oltre una settimana o più rispetto alla data di consegna contrattualmente stabilita, per cause non dovute a forza maggiore, l'Acquirente oltre ai rimedi di legge, ha il diritto di annullare l'ordine di acquisto, rifiutare l'esecuzione della prestazione tardiva e di acquistare da un altro fornitore, addebitando l'eventuale maggiore spesa; è fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni, secondo quanto previsto dal Contratto e dalle leggi vigenti al tempo; l'Acquirente ha altresì il diritto di ottenere dal Fornitore il rimborso di quanto eventualmente addebitato, a causa del ritardo, dal cliente finale.

6.3 L'Acquirente può richiedere per iscritto al Fornitore di posticipare la consegna di tutta o parte della merce, o la fornitura del servizio, in qualsiasi momento prima che la merce venga spedita o il servizio fornito. Laddove l'Acquirente richieda di posticipare la consegna di merci, sarà cura del Fornitore, dal momento in cui la merce è pronta per la spedizione:

- a) stoccare la merce in questione o farla stoccare a terzi,
- b) fornire una nota scritta all'Acquirente che riporti il luogo ove sono stoccate le merci e i termini e le condizioni di deposito,
- c) prendere ogni ragionevole provvedimento al fine di salvaguardare la merce e prevenirne il deterioramento.

6.4 L'Acquirente, previo accordo con il Fornitore, si farà carico dei ragionevoli costi di deposito della merce, come sostenuti dal Fornitore e adeguatamente documentati per iscritto, e dei costi relativi all'eventuale assicurazione sulla merce che il Fornitore, su richiesta scritta dell'Acquirente, abbia stipulato in favore di quest'ultimo.

6.5 In caso di consegna di quantità dei Prodotti difforme da quanto stabilito nel contratto, l'Acquirente ha la facoltà di:

- accettare la maggiore quantità consegnata, imputandola in acconto sulle successive consegne dello stesso prodotto; la differenza di prezzo per la maggiore quantità accettata sarà versata con il prezzo della successiva consegna; oppure rifiutare l'eccedenza che sarà restituita al Fornitore, a rischio e spese di quest'ultimo;

**CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO**  
**CARCO NOVOTEMA PRECISION RUBBER PRODUCTS S.p.A.**

**Rev. Gennaio 2026**

- in caso di minore quantità consegnata, il Fornitore si obbliga alla spedizione immediata dei Prodotti mancanti a proprio rischio e spese.

**6.6** I prodotti devono essere imballati correttamente e in maniera sicura così da arrivare a destinazione integri, anche nel caso il trasporto sia a carico dell'Acquirente.

**7. GARANZIA DI QUALITÀ E CONFORMITÀ**

**7.1** I Prodotti devono rispettare i requisiti qualitativi e le specifiche tecniche stabiliti nel Contratto o in altro accordo formalmente sottoscritto tra le Parti, rispettare i requisiti di qualità dei materiali (come definiti nel Contratto) e dovranno in ogni caso essere privi di difetti nella composizione materiale, nel caso di beni, ed essere prestati a regola d'arte, in caso di servizi. I Prodotti devono essere idonei all'uso al quale l'Acquirente intende destinarli, uso di cui il Fornitore è o dovrebbe essere ragionevolmente a conoscenza. La merce deve essere spedita completa di istruzioni, avvertenze e tutti gli altri dati necessari al suo sicuro e corretto funzionamento. Merci e servizi che non soddisfino qualunque dei requisiti sopra individuati saranno considerati affetti da vizi, in caso di merci, o non correttamente forniti, in caso di servizi, salvo che il vizio o la non correttezza della fornitura risultino assolutamente marginali ed in ogni caso non influiscano in alcun modo sull'idoneità al loro uso / fruizione da parte dell'Acquirente.

**7.2** Il Fornitore è tenuto ad attivare e mantenere attivo, per tutta la durata del Contratto, un sistema di controllo qualità, e deve consentire all'Acquirente, o ad ogni suo fornitore, o altra parte nominata dall'Acquirente, di recarsi con ragionevole preavviso presso la sede del Fornitore per prendere visione dei certificati e delle procedure atte a garantire la qualità dei beni o dei servizi forniti.

**7.3** Il Fornitore garantisce per un periodo di 2 anni (24 mesi) dalla consegna all'Acquirente la conformità dei Prodotti alla legge vigente e alle condizioni contrattuali e l'assenza di vizi e difetti. L'eventuale denuncia delle difformità e/o dei vizi dei Prodotti deve essere comunicata per iscritto entro 60 giorni dalla scoperta da parte dell'Acquirente.

**7.4** In caso di difetti e/o vizi dei Prodotti, l'Acquirente ha la facoltà a scelta:

- di ottenere a spese del Fornitore la sostituzione dei Prodotti viziati con altri conformi;
- di restituire i Prodotti viziati a spese a carico del Fornitore e con obbligo di quest'ultimo di restituire la parte di prezzo corrispondente al reso;
- in caso di urgenza e non disponibilità del Fornitore alla sostituzione, l'Acquirente può far eliminare i vizi dei Prodotti da terzi, a spese del Fornitore;
- in caso di difetti e/o vizi particolarmente gravi, l'Acquirente può risolvere il contratto per inadempimento del Fornitore.

**7.5** Il Fornitore si impegna a mantenere per tutta la durata del contratto idonea polizza assicurativa per responsabilità civile dei prodotti, con rinuncia di rivalsa nei confronti del cliente. Il Fornitore si impegna ad inviare all'Acquirente copia della suddetta polizza.

**8. VARIAZIONI**

**8.1** Il Fornitore si impegna ad accettare ogni ragionevole variazione di scopo, specifica, quantità o spedizione richiesta dall'Acquirente nell'ordine iniziale, anche in caso di produzione già iniziata. In tali casi, il corrispettivo dovuto al Fornitore deve essere adeguato in ragione delle variazioni effettuate e avuto riguardo ai costi e prezzi definiti nel Contratto o, laddove questi non siano applicabili, a ciò che risulta equo e ragionevole.

**8.2** Le eventuali variazioni del Contratto che possano essere richieste dall'Acquirente acquisiranno efficacia per entrambe le parti a decorrere dalla data di emissione, da parte dell'Acquirente, di una comunicazione scritta che modifichi l'ordine precedentemente emesso.

**8.3** Il prezzo d'acquisto stabilito in contratto non potrà essere modificato in aumento; solo qualora l'andamento imprevedibile del mercato dovesse rendere iniquo il prezzo concordato, le parti potranno rinegoziare il corrispettivo impegnandosi a garantire l'equità delle prestazioni e fatta salva la possibilità per l'Acquirente di risolvere il contratto nel caso in cui l'aumento renda eccessivamente onerose le rispettive prestazioni.

**9. PREZZO E PAGAMENTO**

**9.1** Qualora l'Acquirente non apporti variazioni ai sensi dell'articolo 8, i prezzi stabiliti all'interno dell'ordine resteranno applicabili per tutta la durata del Contratto.

**9.2** Salvo quanto diversamente stabilito all'interno dell'ordine, tutti i prezzi devono intendersi comprensivi dei costi di spedizione delle merci, o dei costi di fornitura dei servizi, presso l'indirizzo stabilito nell'ordine.

**9.3** Salvo quanto diversamente stabilito all'interno dell'ordine, l'Acquirente deve versare al Fornitore il corrispettivo indicato all'interno dell'ordine entro 90 giorni dalla fine del mese in cui il Fornitore abbia emesso la fattura avente ad oggetto i beni o i servizi forniti ai sensi del Contratto, purché tali beni o servizi non abbiano rivelato vizi di conformità ai sensi dell'articolo 7 che precede.

**10. DIVIETO DI CESSIONE e SUBFORNITURA**

**10.1** E' vietato al Fornitore cedere il contratto d'acquisto a terzi, in tutto o in parte.

**10.2** E' vietato altresì al Fornitore cedere il credito nei confronti dell'Acquirente sotto qualsiasi forma.

**10.3** Non è ammessa la subfornitura in mancanza di espressa approvazione scritta da parte dell'Acquirente. Resta inteso che le limitazioni alla possibilità di subappalto contenute nel presente articolo non si applicano ai subappalti per materiali, dettagli esecutivi minori o quando la facoltà di subappalto sia espressamente riconosciuta all'interno dell'ordine emesso dall'Acquirente.

Il Fornitore è responsabile in tutto del lavoro effettuato e dei beni forniti dai subappaltatori.

**11. PROPRIETÀ INTELLETTUALE**

**11.1** Tutte le informazioni e il know-how, inclusi disegni, specifiche e altri dati forniti dall'Acquirente nel rispetto del Contratto, restano di proprietà dell'Acquirente e possono essere usati dal Fornitore solo per gli scopi e nei limiti previsti dal Contratto. Il Fornitore deve mantenere riservatele informazioni e il know-how ricevuti dall'Acquirente e li deve restituire tempestivamente all'Acquirente dietro specifica richiesta scritta di quest'ultimo. Su richiesta dell'Acquirente, il Fornitore si impegna altresì a cancellare qualsiasi copia, back-up o altra modalità di riproduzione o archiviazione delle informazioni e del know-how ricevuto dall'Acquirente.

Sono fatti salvi eventuali accordi di riservatezza e/o confidenzialità stipulati appositamente con il Fornitore che avranno prevalenza rispetto alle presenti CGA.

**11.2** Il Fornitore si impegna a tenere l'Acquirente indenne da ogni danno o perdita in cui quest'ultimo possa incorrere per effetto di reclami d'interzi aventi ad oggetto violazioni dei loro diritti di proprietà intellettuale avvenute nel contesto della fornitura dei beni o dei servizi oggetto del Contratto, salvo che il Fornitore dimostrerà che tali violazioni della proprietà intellettuale di terzi derivino dall'esecuzione di direttive, indicazioni o progetti ricevuti dall'Acquirente.

**11.3** Il Fornitore non deve rendere in alcun modo accessibili né fornire terze parti i beni realizzati con strumenti o materiali dell'Acquirente o sull'base di modelli, disegni, specifiche o progetti dell'Acquirente senza il suo precedente consenso scritto.

**CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO**  
**CARCO NOVOTEMA PRECISION RUBBER PRODUCTS S.p.A.**

**Rev. Gennaio 2026**

11.4 Ogni invenzione, patente, brevetto, progetto o altro diritto sulla proprietà intellettuale derivanti dall'esecuzione dell'ordine costituiranno proprietà esclusiva dell'Acquirente e il Fornitore si impegna sin d'ora a mantenere tali invenzioni, patenti, brevetti, progetti o altri diritti sulla proprietà intellettuale strettamente confidenziali e a fare tutto il necessario perché tali diritti siano attribuiti in via esclusiva all'Acquirente.

**12. CAUSE DI FORZA MAGGIORE**

12.1 Se l'adempimento di una delle prestazioni previste dal Contratto diviene temporaneamente impossibile per effetto di una causa, atto o evento al di fuori del ragionevole controllo delle parti, l'adempimento di taliprestazioni potrà essere posticipato al momento in cui cessi la causa, atto o evento impeditivo, purché la parte inadempiente informi prontamente la controparte dell'evento e prenda ogni ragionevole misura per ridurre il ritardo. In nessun caso sono considerate cause di forza maggiore azioni, omissioni o inadempimenti di subappaltatori o fornitori, in quanto non considerate al di fuori del controllo della parte contraente.

**13. RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO**

13.1 Salvo ogni altro rimedio di legge, l'Acquirente può risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi dell'art. 1456 c.c., e senza responsabilità alcuna nei confronti del Fornitore nel caso in cui:

- l'adempimento delle obbligazioni del Fornitore subisca un ritardo pari o superiore a 30 giorni (per causa di forza maggiore o altro motivo); o
- il Fornitore, non avendo rispettato le date di consegna, non ottemperi ad una successiva ulteriore richiesta dell'Acquirente di consegna immediata; o
- in caso di grave violazione degli obblighi stabiliti a carico del Fornitore dalle presenti CGA.

13.2 In caso di risoluzione del contratto per inadempimento del Fornitore è fatta salva la facoltà dell'Acquirente di richiedere sia i danni diretti sia quelli indiretti subiti per effetto del suddetto inadempimento.

13.3 Ciascuna parte può recedere dal Contratto nel caso in cui l'altra parte sia soggetta a una procedura concorsuale, o altra procedura prevista dalla legge fallimentare, o in caso di liquidazione. In caso di recesso per tale motivo non è dovuta alcuna indennità, né penale, né altra somma a nessun titolo.

13.4 Fino al momento della consegna dei Prodotti, l'Acquirente può recedere dal contratto, con l'obbligo di rimborsare i ragionevoli e giusti costi sostenuti fino alla data del recesso da parte del Fornitore, rimanendo inteso che il Fornitore dovrà prendere ogni ragionevole misura per minimizzare tali costi e per rendicontarli adeguatamente e dimostrarli per iscritto. Il rimborso non potrà in ogni caso superare il prezzo pattuito nel Contratto. Il Fornitore in conseguenza di tali rimborsi rinuncia espressamente a qualsiasi altro diritto / pretesa/azione di qualsiasi natura nei confronti dell'Acquirente, così come ogni richiesta di danno diretto e/o indiretto.

**14. RESPONSABILITÀ IN CASO DI INCIDENTI E DANNI**

14.1 In caso di incidenti e danni conseguenti a ritardo, vizi o difetti dei Prodotti o in caso di un qualsiasi altro inadempimento da parte del Fornitore, quest'ultimo deve tenere indenne l'Acquirente da ogni perdita, danno, diretto ed indiretto, azione, pretesa, costo e spesa causato in qualsivoglia modo derivanti da azioni o omissioni dolose o colpose del Fornitore, di suoi subappaltatori, impiegati e agenti;

14.2 In caso di danni (morte o lesioni) a persone o cose causati da Prodotti difettosi o comunque da fatti imputabili al Fornitore, ai suoi subappaltatori, impiegati e agenti, allo stesso modo il Fornitore dovrà mantenere indenne l'Acquirente da ogni perdita, danno, diretto ed indiretto, azione, pretesa, costo e spesa.

14.3 Se alcuni dei prodotti forniti dal Fornitore contengono sostanze

pericolose o richiedono particolari accortezze per garantire la sicurezza nella movimentazione, nel trasporto, nello stoccaggio e nell'utilizzo, il Fornitore prima della spedizione deve indicare per iscritto all'Acquirente ogni dettaglio utile ai fini della sicurezza e deve evidenziare sulle stesse merci tutte le precauzioni che devono essere assunte.

**15. COMUNICAZIONI**

15.1 Qualsiasi comunicazione avente ad oggetto il presente Contratto deve essere redatta in forma scritta, e inviata a mezzo posta, fax, e-mail, posta certificata o consegnata a mano presso gli indirizzi indicati all'interno dell'ordine.

**16. MANCATO ESERCIZIO DI UN DIRITTO**

16.1 L'eventuale mancato esercizio, consapevole o meno, di un diritto (in toto o in parte) da parte dell'Acquirente non costituisce un precedente vincolante, né pone restrizioni al futuro esercizio dei diritti dell'Acquirente nei confronti del Fornitore.

**17. CODICE ETICO E PRIVACY**

17.1 Il Fornitore dichiara di conoscere il Codice Etico adottato dall'Acquirente e si impegna ad agire in conformità ad esso.

17.2 Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche, le Parti prestano il reciproco consenso all'inserimento ed al trattamento dei propri dati personali comuni nelle rispettive banche dati informatiche / cartacee e si danno reciprocamente atto di aver preso visione dell'informativa Privacy aziendale.

17.3 Il Codice Etico e l'informativa Privacy sono entrambi disponibili nel sito di CARCO NOVOTEMA PRP - B.U. CARCOPRP ([www.carcopr.com](http://www.carcopr.com)).

**18. LEGGE APPLICABILE E FORO DI COMPETENZA**

18.1 Le presenti CGA, gli ordini d'acquisto e i contratti d'acquisto sono disciplinati dalla legge italiana; in caso di contrasto con le condizioni generali di vendita del Fornitore o di conflitto normativo, si farà riferimento agli accordi internazionali e/o al diritto internazionale privato.

18.2 Per ogni controversia relativa all'interpretazione e/o all'applicazione delle presenti CGA, degli ordini d'acquisto, dei contratti d'acquisto sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.

Per Accettazione:

Luogo \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

Il Fornitore \_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, il Fornitore dichiara di aver letto, compreso ed accettato specificamente le seguenti clausole delle Condizioni Generali di Acquisto:

7. Garanzia di qualità e Conformità
8. Variazioni
9. Prezzo e Pagamento
10. Divieto di cessione e Subfornitura
13. Risoluzione e recesso dal contratto
14. Responsabilità in caso di incidenti e danni
18. Legge Applicabile e Foro di competenza

Luogo \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

Per il Fornitore